

Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

c) *beni culturali e di carattere religioso;*

- ▣ *definisce le modalità di attribuzione dei punteggi relativi a ciascun settore di intervento, tenendo conto delle priorità di seguito indicate”;*

Vista la propria deliberazione n. 1198 del 14 gennaio 1998;

Ritenuto, ai fini della selezione degli interventi per la redazione del Piano:

- di dover fornire all'Ufficio indicazioni per l'espletamento dell'istruttoria;
- di dover indicare i tracciati relativi alle direttrici giubilari di cui all'art. 4, comma 2, lett. “a” del D.M. 17 settembre 1997;
- di dover individuare le mete religiose tradizionali e di pellegrinaggio di cui all'art. 4, comma 2, lett. “b”, del D.M. 17 settembre 1997;
- di dover individuare le città d'arte, nonché i porti, gli aeroporti ed i nodi ferroviari di cui all'articolo 4, comma 2, lettere “c” e “d” del D.M. 17 settembre 1997;
- di dover definire la connessione, di cui all'art. 2 comma 4 lett. b del D.M. 17 settembre 1997;
- di graduare il punteggio da attribuire al titolo di preferenza di cui all'art. 4, comma 6, punto a) del D.M. 17 settembre 1997, denominato “cofinanziamento” in relazione all'incidenza percentuale dello stesso sul costo totale dell'intervento;
- di dover definire il criterio di cumulabilità di cui all'art. 4, comma 7, del citato D.M. 17 settembre 1997;
- di dover prevedere una modalità di armonizzazione degli interventi al fine di definire il Piano nazionale, integrato ed unitario, ai sensi dell'art. 1, comma 1 del DM 17.9.1997 ;

DELIBERA

A maggioranza

12. Di individuare i tracciati relativi alle direttrici giubilari di cui all'art. 4, comma 2, del D.M. 17 settembre 1997, in quelli riportati nella cartografia, allegato A.
13. Di individuare, quali mete storiche ubicate lungo le suddette principali direttrici giubilari, i territori provinciali attraversati dalle direttrici stesse con particolare riguardo alle località nelle quali sono ubicati conventi, santuari, abbazie o basiliche.
14. Di considerare mete religiose tradizionali e di pellegrinaggi i territori comunali nei quali sono ubicati santuari, abbazie e chiese cattedrali, e di ricomprendere nel piano almeno una meta per ciascuna regione.
15. Di individuare quali città d'arte, meta di più di un milione di visitatori annui, le città di Milano, Firenze, Venezia e Napoli, individuate sulla base dei dati ISTAT, Annuario 1996.
16. Di considerare i principali porti, aeroporti e nodi ferroviari, che costituiscono poli strategici per l'interscambio dei flussi di pellegrini, quelli i cui movimenti passeggeri, su base ISTAT, superano rispettivamente:
 - per gli aeroporti, un milione di passeggeri,
 - per i porti, 100.000 passeggeri in navigazione internazionale,
 - nonché, per quanto riguarda i nodi ferroviari, quelli delle Ferrovie dello Stato con valenza strategica e meglio precisati nell'allegato B.
17. Di considerare località connesse alle mete di cui all'art. 4, c.2, lett. b, del D.M. 17 settembre 1997, i comuni che distano non più di 30 Km dai comuni nei quali sono ubicate dette mete.
18. Di attribuire i punteggi come di seguito indicato:

1. - Interventi localizzati (D.M. art. 4, c.2):		PUNTEGGI
1.1. nelle mete storiche comprese nei tracciati, relativi alle seguenti vie giubilari, così come graficizzati nella cartografia, allegato A:		12
- via Appia e via Appia Traiana		
- via Flaminia orientale		
- via Francigena e via Romea		
1.2. nelle seguenti principali mete religiose tradizionali e di pellegrinaggio:		20
- Assisi (PG)		
- Loreto (AN)		
- Padova (PD)		
- Pompei (NA)		
- S. Giovanni Rotondo (FG)		
1.3 in località connesse con le principali mete religiose tradizionali e di pellegrinaggio di cui al punto 1.2		8
1.4 in altre mete religiose tradizionali e di pellegrinaggio con più di un milione di visitatori annui o comunque nella prima di ogni regione		16

Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

1.5	<i>in altre mete religiose tradizionali e di pellegrinaggio individuate con le procedure di concertazione (di cui all'art. 5 del D.M. 17 settembre 1997) che coinvolgono, con idonea dichiarazione:</i>	
	- le Conferenze Episcopali Regionali	8
	- Diocesi	4
1.6	<i>nelle seguenti città d'arte, meta di più di un milione di visitatori annui: Milano, Firenze, Venezia, Napoli.</i>	12
1.7	<i>nei principali porti, aeroporti e nodi ferroviari, che costituiscono poli strategici per l'interscambio dei flussi di pellegrini di cui all'elenco, allegato B</i>	16
1.8	<i>Interventi che risultano ricompresi in progetti funzionalmente integrati oggetto di concertazione (di cui all'art. 5 del DL. 17 settembre 1997) (D.M. art. 4, c.3).</i>	6

2. - Interventi concernenti il settore dell'accoglienza e che attengono a (D.M. art. 4, c.4):	
EA) Aree urbane ed extraurbane attrezzate per sosta e ristoro - Navette	10
EB) Servizi di sicurezza pubblica e protezione civile	8
EC) Sistemi integrati di gestione dei flussi di visitatori	10
ED) Sistemi informativi e di comunicazione e servizi turistici	8
EE) Segnaletica turistica stradale - itinerari	6
EF) Strutture per la ristorazione	2
EG) Servizi igienici e raccolta rifiuti	6
EH) Presidi sanitari	8
EI) Formazione degli addetti ai servizi di accoglienza	6
3. - Interventi, nel settore dell'accoglienza, con particolare riguardo alla ricettività, attinenti al recupero di stabili dismessi o sottoutilizzati, qualora possano essere successivamente utilizzati come servizi pubblici (D.M. art. 4, c.5).	7
se di interesse storico artistico	10
4. - Interventi per la cui realizzazione è prevista un'incidenza percentuale di eventuali cofinanziamenti a carico di altre fonti finanziarie (D.M. art. 4, c.6):	
- oltre il 40% dell'importo complessivo delle opere	7
- fino al 40% dell'importo complessivo delle opere	5
- fino al 10% dell'importo complessivo delle opere	2
- qualora il cofinanziamento sia relativo a completamento di interventi in corso di realizzazione	3

19. Di incaricare l'Ufficio di cumulare i punteggi, secondo i seguenti criteri:

- i punteggi relativi alla localizzazione (dal punto 1.1 al punto 1.7) sono tra loro cumulabili, aggiungendo al punteggio più alto conseguito il 50% del secondo degli ulteriori punteggi relativi alle altre connotazioni localizzative. Il punteggio massimo conseguibile non deve comunque superare i 24 punti.
- I punteggi relativi alla tipologia degli interventi nell'ambito del settore dell'accoglienza di cui al punto 3 non sono tra loro cumulabili.
- I punteggi relativi al recupero di stabili dismessi o sottoutilizzati di cui al punto 4, non sono tra loro cumulabili. I punteggi di cui al punto 3 sono alternativi rispetto a quelli di cui al punto 4.
- I punteggi relativi all'entità del cofinanziamento di cui alle lettere a, b, c del punto 5, sono cumulabili con il punteggio di cui alla lettera d) di cui al punto 5 relativo al completamento di interventi in corso di realizzazione.
- I punteggi conseguiti per effetto delle suddette attribuzioni ed afferenti i punti 1, 2, 3 e 5, ovvero i punti 1, 2, 4 e 5, sono tra loro cumulabili. Pertanto il punteggio massimo conseguibile, in sede di istruttoria, è pari a 50.

20. Con riferimento al criterio di cui all'art. 4, comma 6, lett. b, del DM. 17.9.1997, l'Ufficio verifica che sia stato indicato l'utilizzo delle opere nel periodo post-giubilare (punti 3.5 del modello MM) e, ove necessario compilata la sezione 5 del modello MM (Piano economico-finanziario). La relativa valutazione è rimessa alla Commissione che potrà assegnare, per tale requisito, un massimo di 10 punti.

Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

21. La Commissione in sede di armonizzazione degli interventi, al fine di definire il piano nazionale integrato ed unitario di cui all'art. 1, comma 1, del DM 17.9.1997, proposto dal Presidente, può attribuire agli stessi un ulteriore punteggio fino ad un massimo di 20 punti.

IL PRESIDENTE (f.to Costa)

IL SEGRETARIO (f.to Barbato)

ALLEGATO A

TERRITORI PROVINCIALI ATTRAVERSATI DALLE DIRETTRICI GIUBILARI

ALESSANDRIA	ANCONA	AOSTA	ASTI
AVELLINO	BARI	BENEVENTO	BIELLA
BRINDISI	CASERTA	FERRARA	FOGGIA
FORLÌ	LA SPEZIA	LECCE	LODI
LUCCA	MACERATA	MASSA CARRARA	MATERA
PARMA	PAVIA	PERUGIA	PESARO
PIACENZA	PISA	POTENZA	RAVENNA
RIMINI	ROVIGO	SIENA	TARANTO
TERNI	TORINO	VENEZIA	VERCELLI

ALLEGATO B

AEROPORTI

BOLOGNA	CAGLIARI	CATANIA	MILANO
NAPOLI	PALERMO	TORINO	VENEZIA
VERONA			

PORTI

ANCONA	BARI	BRINDISI	GENOVA
LIVORNO	TRIESTE	VENEZIA	

PRINCIPALI NODI FERROVIARI

ANCONA	BOLOGNA	BRESCIA	FIRENZE
FOGGIA	GENOVA	MILANO	NAPOLI
PADOVA	PALERMO	PISA	REGGIO CALABRIA
TORINO	TRIESTE	UDINE	VENEZIA
VERONA			

Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

Delibera n. 3 del 28 marzo 1998

COMMISSIONE EX LEGE N. 270/1997

Deliberazione n. 3/98

Seduta del 28 marzo 1998

Definizione della proposta di piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio.

La Commissione ex lege n. 270/1997

VISTA la legge 7 agosto 1997, n. 270;

VISTO il decreto del Ministro dei lavori pubblici, delegato per le aree urbane, del 17 settembre 1997 recante: "Criteri per la selezione delle richieste di inserimento nel piano degli interventi di interesse nazionale relativi a mete storiche di percorsi giubilari e di pellegrinaggi ed a mete religiose tradizionali inerenti la celebrazione del Grande Giubileo del 2000 in località al di fuori del Lazio.";

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 dicembre 1997 ed in data 17 marzo 1998 afferenti la costituzione della Commissione prevista dall'art. 2 della legge n. 270/98, con il compito di procedere alla definizione della proposta di Piano;

VISTA la propria deliberazione n. 1/98 del 14 gennaio 1998 con la quale è stata fissata tra l'altro la ripartizione tra i settori dell'accoglienza, della ricettività e dei beni culturali, delle risorse disponibili, pari a £ 1.886 miliardi, computate al netto dell'accantonamento per la ricostruzione e rimessa in pristino del Duomo del Palazzo Reale di Torino, nonché per l'attività di monitoraggio degli interventi inclusi nel Piano e per far fronte ad eventuali impreviste o eccezionali necessità di maggiori occorrenze finanziarie connesse all'attuazione del Piano medesimo;

VISTA la propria deliberazione n. 2/98 del 25 febbraio 1998, con la quale, tra l'altro, sono stati fissati i punteggi da attribuire alle singole priorità indicate nel Decreto Ministeriale del 17 settembre 1997;

CONSIDERATO che nella seduta del 18 marzo 1998 la Commissione - anche in attuazione del richiamato D.M. 17 settembre 1997 e della deliberazione n. 2/98, avuto specifico riguardo al punto 7, sub 1.4, ed ai fini dell'esplicitazione dei criteri di priorità di cui all'art. 4, comma 2, lettera b, del citato D.M. - ha indicato le seguenti mete religiose tradizionali, una per ciascuna regione:

1. Piemonte	Oropa
2. Lombardia	Caravaggio
3. Val d'Aosta	Aosta
4. Liguria	Ceranesi
5. Friuli	Aquileia
6. Veneto	Vicenza
7. Trentino	Nova Ponente
8. Emilia e Romagna	Bologna
9. Toscana	Siena
10. Umbria	Cascia
11. Marche	Tolentino
12. Campania	Mercogliano
13. Abruzzo	Isola del Gran Sasso
14. Molise	Isernia
15. Puglia	Bari (S. Nicola)
16. Basilicata	Matera
17. Calabria	Paola
18. Sicilia	Siracusa
19. Sardegna	Lanusei

RITENUTO, a parziale modifica dell'elenco delle mete religiose tradizionali approvato nella seduta del 18 marzo u.s., di sostituire, limitatamente alla regione Piemonte, il Santuario Nostra Signora di Oropa con quello di Maria Assunta del Sacro Monte di Varallo, in considerazione dell'elevato costo, stimato in lire 38 miliardi, dell'unico intervento presentato per il Santuario di Oropa, circostanza che rende incerta, sulla base della documentazione esibita, la realizzabilità dell'intervento entro le perentorie scadenze giubilari fissate dalla legge;

Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

UDITA la relazione propositiva del Presidente della Commissione che illustra l'esito dell'attività istruttoria svolta dall'Ufficio in applicazione delle deliberazioni della Commissione medesima e concretantesi in un elaborato descrittivo delle richieste di inserimento nel Piano con l'indicazione, a fianco di ciascuna di esse, del punteggio conseguito in fase istruttoria, e delle eventuali irritualità formali e/o sostanziali;

ESAMINATA la documentazione esibita e ritenuta la stessa conforme alle determinazioni precedentemente assunte;

CONSIDERATO che la verifica delle condizioni di ammissibilità sostanziale, prevista dall'art. 3, comma 1, del D.M. citato, è stata effettuata, per quanto concerne la "congruità delle previsioni temporali" e la "congruità del costo previsto rispetto alle prestazioni attese", sulla base della "Metodologia di verifica" riportata nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

RITENUTO che, stante la vasta gamma di attività e di tipologie cui fanno riferimento le richieste di intervento in questione, l'anzidetta metodologia non è applicabile all'intero universo delle proposte di intervento;

CONSIDERATO, altresì che si è reso necessario acclarare i profili significativi idonei a rendere manifesta, ove risultante dall'applicazione della succitata metodologia, la eventuale incongruità di tempo e di costo;

RITENUTO che a seguito di tale ulteriore verifica, alcuni interventi, per i quali l'applicazione della anzidetta "metodologia" aveva evidenziato taluni elementi di incongruità, sono risultati ammissibili per la presenza acclarata di sufficienti elementi di congruità;

RITENUTO di dover escludere dall'ulteriore iter della procedura selettiva gli interventi risultati inammissibili per irritualità formali e/o sostanziali;

RITENUTO, altresì, di escludere dall'ulteriore corso della procedura selettiva gli interventi riguardanti beni culturali, nel caso in cui il Soprintendente competente per territorio abbia espresso parere contrario;

RITENUTO che le disponibilità utilizzabili per il finanziamento degli interventi da includere nel Piano giubilare - già determinate in complessive £ 1.886 miliardi con propria deliberazione n. 1/98 del 14 gennaio 1998 - si riducono a complessive £ 1.869,5 miliardi, per effetto dell'assegnazione di £ 16,5 miliardi che la Commissione, su proposta del Ministro delegato per le aree urbane, destina al finanziamento delle iniziative di comunicazione e promozione affidate all'ENIT, ai sensi dell'art. 1, comma 8, della legge 7 agosto 1997, n. 270;

CONSIDERATO che la ripartizione delle risorse finanziarie per settori di intervento, effettuata dalla Commissione con propria deliberazione n. 1/98 citata (sub punto 4) - alla stregua dell'art. 4, comma 1, del D.M. 17 settembre 1997 - deve ritenersi non vincolante, in considerazione della circostanza che molti interventi proposti, per la natura eterogenea delle relative attività, non sono ascrivibili ad un unico settore di intervento, potendo contemporaneamente riguardare due o più settori tra quelli previsti dalla legge;

RITENUTO che il requisito di ammissibilità sostanziale previsto dall'art. 3, comma 1, del D.M. citato e relativo alla "sostenibilità dell'intervento proposto rispetto al più generale sistema infrastrutturale nel quale lo stesso si colloca", va considerato ininfluente ai fini dell'ammissibilità degli interventi concernenti beni culturali, sistemi informativi e superamento delle barriere architettoniche, tenuto conto che la loro realizzazione non incide sul sistema infrastrutturale;

RITENUTO, altresì, che per gli interventi afferenti ai beni culturali può prescindersi dalla verifica di congruità temporale di cui all'art. 3, comma 1, del citato D.M., in ragione delle procedure derogatorie di affidamento e realizzazione dei lavori, consentite dall'art. 38 della legge n. 109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, e specificamente per gli interventi ricadenti nei territori delle regioni Marche ed Umbria, dalla legge 30 maggio 1998, n. 61, art. 8, comma 3 e art. 14;

TENUTO CONTO dei punteggi conseguiti da ciascun intervento sulla base dell'istruttoria svolta dall'Ufficio e delle specifiche valutazioni compiute dalla Commissione di tutti gli interventi ammissibili;

CONSIDERATO che obiettivo specifico del Piano giubilare è quello di creare le migliori condizioni per favorire l'accoglienza e la mobilità dei pellegrini, mediante l'adeguamento dell'offerta di servizi per le finalità giubilari;

RITENUTO che, nel rispetto delle priorità di cui all'art. 4 del citato D.M., la selezione degli interventi da inserire nel Piano deve essere operata in maniera tale da configurare dei sistemi integrati di strutture e servizi calibrati nei vari ambiti territoriali in rapporto alla specificità di ciascuna meta o percorso giubilare, al fine di privilegiare le proposte più idonee e di favorire la compresenza delle diverse tipologie di interventi rispondenti ai prevedibili fabbisogni, compatibilmente con l'entità delle risorse disponibili;

CONSIDERATO che è, altresì, necessario armonizzare il Piano anche sotto il profilo geografico, territoriale e regionale, individuando - quali ulteriori fattori di riequilibrio - il numero ed il peso attrattivo delle "località" presenti in ciascuna regione;

RITENUTO che, ai fini della selezione degli interventi da includere nel Piano giubilare, la Commissione può assegnare fino ad un massimo di punti 10 a ciascun intervento, in ragione dell'utilizzo delle opere nel periodo post-giubilare (sub punto 8 F, delibera n. 2/98) ed un ulteriore punteggio fino ad un massimo di 20 punti, a ciascun intervento, in ragione di esigenze di armonizzazione, integrazione ed unitarietà del Piano;

RITENUTO di assegnare indistintamente, in ragione delle esigenze sopra menzionate, a tutti gli interventi di cui all'allegato A, che vengono inclusi nel piano, il punteggio massimo consentito pari a 30 punti, prendendo a riferimento

Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

il punteggio di base conseguito in sede istruttoria, la natura, tipologia e livello di fattibilità dell'intervento, l'ambito territoriale in cui è localizzato, il rapporto funzionale con gli altri interventi ricadenti nella medesima area territoriale;

RITENUTO di includere nel Piano gli interventi relativi all'adeguamento delle agenzie postali alle esigenze dei disabili sensoriali, localizzate nelle mete religiose di cui al D.M. 17 settembre 1997, nonché nelle altre località interessate agli interventi inclusi nel Piano;

CONSIDERATO che il Piano individua, altresì, gli interventi, proposti anche da soggetti privati, ai soli fini dell'applicazione delle procedure acceleratorie di cui all'art. 7, commi 4 sexies e seguenti, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, senza oneri a carico dello Stato;

RITENUTO, anche ai sensi del comma 9 dell'art. 2 della legge, di non inserire nel Piano gli interventi per i quali il Comune territorialmente competente abbia espresso parere negativo, in ordine alla realizzazione degli stessi;

RITENUTO che ai fini dell'applicazione delle suddette disposizioni, appare opportuno inserire nella proposta di Piano le richieste di più incisiva rilevanza e qualificazione, le quali abbiano riportato un punteggio base non inferiore a 32 punti, al fine di non sovradimensionare gli interventi in rapporto alle necessità giubilari;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge n. 270/1997, gli Enti previdenziali destinano i fondi disponibili relativi all'anno 1996 ad investimenti per residenze di accoglienza, al recupero di edifici di valore storico-artistico ed alla realizzazione di strutture sanitarie e di altre strutture di interesse pubblico - che rimarranno di proprietà degli Enti e, successivamente, saranno posti a reddito o utilizzati per fini istituzionali - nell'ambito degli interventi per il Giubileo 2000;

CONSIDERATO che l'INAIL, in attuazione della succitata previsione normativa, ha sottoposto all'approvazione della Commissione un Piano di investimenti definito con successive deliberazioni in data 27 ottobre, 5 novembre e 12 dicembre 1997, e ricomprensivo interventi per un importo complessivo di oltre 1.800 miliardi a valere sui fondi disponibili per il 1996, di importo pari a £ 651.210.000.000;

CONSIDERATO che gli importi dei detti interventi, comprensivi di IVA, sono comunque suscettibili di successiva riquantificazione, sulla base del contraddittorio che l'Ente instaurerà con le parti offerenti e delle valutazioni della Commissione di congruità istituita presso lo stesso Istituto;

CONSIDERATO che, a seguito delle succitate preliminari attività istruttorie e per effetto dei prevedibili ribassi che ordinariamente intervengono in sede di contrattazione, possono essere prese in considerazione - allo stato e ferme restando modificazioni ed integrazioni previste dalla legge - iniziative il cui costo complessivo non superi di oltre il 10% le disponibilità effettive dell'INAIL, come sopra indicate;

CONSIDERATO che la Commissione, in sede istruttoria, ha fatto propri i parametri indicati dal Consiglio di Amministrazione dell'INAIL in ordine al costo minimo e massimo degli interventi da includere nel Piano e che deve essere ricompreso tra 8 e 65 miliardi; alla equa distribuzione territoriale regionale degli interventi, ove possibile; alla priorità di quelle iniziative che nel periodo post-giubilare possano essere utilizzate per fini istituzionali dell'Ente titolare o di Amministrazioni locali, ovvero per fini sociali o di pubblica utilità; alla priorità per le iniziative proposte da soggetti pubblici, fermi restando i vincoli tipologici e le condizioni previste dalla legge;

RITENUTO, ai sensi di legge, di non dover prendere in considerazione le iniziative non corredate dal parere favorevole del Comune territorialmente competente;

RITENUTO, altresì, laddove si tratti di nuova costruzione, di non prendere in considerazione le iniziative di più complessa attuazione, in relazione agli indispensabili adempimenti tecnico-amministrativi ancora da attuare;

TENUTO CONTO del quadro di riferimento programmatico precedentemente definito, nel quale, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, anche con riguardo al prescritto requisito di basso costo cui le strutture ricettive devono attenersi, devono confluire anche le iniziative di competenza dell'INAIL;

ESAMINATA la documentazione afferente alle iniziative proposte e selezionate sulla base dei succitati criteri;

DELIBERA

A voti unanimi

- 1. La proposta di Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio è definita come da allegati A, B, C e D.*
- 2. L'allegato A comprende gli interventi proposti dai soggetti di cui all'art. 1, comma 4, lettera a), della legge 7 agosto 1997, n. 270.*
- 3. L'allegato B comprende gli interventi proposti dai soggetti di cui all'art. 1, comma 6, della legge 7 agosto 1997, n. 270.*
- 4. L'allegato C comprende gli interventi proposti dai soggetti di cui all'art. 1, comma 7, della legge 7 agosto 1997, n. 270.*
- 5. L'allegato D comprende le iniziative di promozione e comunicazione affidate all'ENIT, nell'ambito delle sue attività istituzionali, ai sensi dell'art. 1, comma 8, della legge 7 agosto 1997, n. 270.*

IL PRESIDENTE (f.to Costa)

IL SEGRETARIO (F.to Barbato)

Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

Delibera n. 4 del 13 maggio 1998

COMMISSIONE EX LEGE N. 270/1997

Deliberazione n. 4/98

Seduta del 13 maggio 1998

LA COMMISSIONE EX LEGE N. 270/1997

VISTA la legge 7 agosto 1997, n. 270;

VISTO il decreto del 17 settembre 1997 recante: "Criteri per la selezione delle richieste di inserimento nel piano degli interventi di interesse nazionale relativi a mete storiche di percorsi giubilari e di pellegrinaggi ed a mete religiose tradizionali inerenti la celebrazione del Grande Giubileo del 2000 in località al di fuori del Lazio";

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 dicembre 1997 ed in data 17 marzo 1998 afferenti la costituzione della Commissione prevista dall'articolo 2 della legge n. 270/1997;

VISTI i DD.P.C.M. in data 21 novembre 1996 ed in data 9 aprile 1998 con i quali al Ministro dei Lavori Pubblici sono stati delegati compiti in materia di Aree Urbane, Roma Capitale e Giubileo;

VISTO il D. M. n. 155/RC in data 21 aprile 1998, recante: "Approvazione del Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio.";

RITENUTO necessario stabilire indirizzi attuativi uniformi per tutti i soggetti inclusi nel Piano, anche in conformità alle modalità applicate agli interventi inclusi nel piano giubilare del Lazio;

CONSIDERATO che gli anzidetti indirizzi attuativi debbono riguardare in particolare:

- le procedure di impegno e trasferimento delle risorse ai soggetti beneficiari del finanziamento ex lege 270/97;
- l'enucleazione delle principali normative applicabili, da parte delle diverse categorie di soggetti, relativamente alle fasi della progettazione o e appalto delle opere e della fornitura di beni e servizi.

RITENUTO, altresì, opportuno, ai fini di garantire la più sollecita attuazione del Piano nel perseguimento delle finalità prefigurate dalla legge, di dare mandato all'Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi di impartire adeguata informativa ai soggetti titolari degli interventi inclusi nel Piano sulle modalità di attuazione, per quanto concerne, in particolare, l'utilizzo di istituti acceleratori quali la Conferenza di servizi, gli accordi di programma ed i procedimenti di localizzazione degli interventi;

TENUTO CONTO che, nel Piano approvato con D. M. 21/4/98, l'intervento rubricato con il numero di protocollo 5042, codice AD-12-FB-L, proposto dalla Parrocchia di Mezzano, risulta erroneamente localizzato in Mezzano, provincia di Trento, anziché in località Mezzano Scotti, ricadente nel comune di Bobbio, provincia di Piacenza;

CONSIDERATO che, per quanto riguarda la Regione Emilia-Romagna, il Piano, omettendo una richiesta di modifica avanzata, in sede di audizione, dal Presidente della Regione, non include, erroneamente, l'intervento rubricato con il numero di protocollo 6230, proposto dal Monastero di S. Maria del Monte, localizzato in Cesena, per un importo di risorse assentite pari a £ 1.536 milioni, da destinare alla realizzazione di una struttura di ristorazione;

DELIBERA

1. Sono approvati gli indirizzi attuativi di cui agli allegati A e B che formano parte integrante della presente deliberazione.
2. L'Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi è incaricato di impartire adeguata informativa ai soggetti attuatori per una sollecita attuazione degli interventi in ordine all'utilizzo di istituti acceleratori.
3. L'intervento incluso nel Piano, approvato con D.M. 21 aprile 1998 e rubricato con il numero di protocollo 5042, va riferito al Comune di Bobbio, in provincia di Piacenza.
4. E' incluso nel Piano di cui alla legge n. 270/1997, nel sistema A4 – Via Romea, il seguente intervento:

Prot. n. 6230 - Codice: AC-14-EF-M - Provincia: Forlì - Comune di localizzazione: Cesena

Titolo: "Realizzazione di una struttura per la ristorazione"

Soggetto beneficiario: Monastero S. Maria del Monte - Utilizzo post-giubilare: Servizio di ristorazione

Costo stimato: £ 1.536 milioni - Finanziamento attribuito: £ 1.536 milioni - Altre fonti finanziarie nessuna-

Termini di perfezionamento degli adempimenti amm.vi: 30 luglio 1998

Termini di piena funzionalità delle opere: 31 ottobre 1999

IL PRESIDENTE (f.to Costa)

IL SEGRETARIO (f.to Barbato)

ALLEGATO A

Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

Indirizzi per l'attuazione finanziaria del Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio

Gli interventi ricompresi nel Piano sono attuati direttamente dagli stessi soggetti beneficiari del finanziamento, ovvero dai Provveditorati regionali alle OO.PP., territorialmente competenti, ai quali sia stato conferito l'incarico di stazione appaltante, ai sensi dell'art. 4, c. 1. della legge n. 270/97 ovvero che operino ai sensi dell'art. 58 della legge 20 maggio 1985, n. 222. Sono fatte salve le competenze delle Soprintendenze per i Beni Ambientali e Architettonici territorialmente competenti per la realizzazione degli interventi su beni vincolati ai sensi della legge 1 giugno 1939, n.1089.

L'Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi provvede alle erogazioni ai soggetti beneficiari delle risorse finanziarie assegnate dal Piano, nel rispetto delle indicazioni di spesa riportate dai beneficiari nel modello A di cui alla lettera del 30 aprile 1998 e nei limiti delle risorse finanziarie ex lege n. 270/97 indicate nel Piano.

Il soggetto beneficiario del finanziamento provvede a tenere una evidenza contabile distinta di tutte le voci di entrata e di spesa relative all'intervento, in modo da facilitare la vigilanza sull'attuazione del Piano.

Possono gravare sul finanziamento disponibile gli oneri di natura tecnica (progettazioni, rilievi, studi, indagini, spese di indizione gara) sostenuti e documentati dal soggetto beneficiario solo per gli interventi interamente finanziati a valere sui fondi di cui alla legge 270/97. A tal fine, l'Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi assume l'impegno di spesa pari al 10% dello stanziamento assegnato, ex lege 270/97, entro 30 giorni dalla richiesta motivata del soggetto beneficiario ed eroga la corrispondente somma che, qualora ecceda le effettive necessità è utilizzata, previa comunicazione all'Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi, per l'avvio della realizzazione dell'intervento. In caso di cofinanziamento, detti oneri gravano, sino a concorrenza sulla quota di cofinanziamento e l'eventuale importo eccedente grava sul finanziamento di cui alla legge 270/97 ed è erogato con le modalità sopraindicate. In caso di non immediata esigibilità della quota di cofinanziamento, su richiesta motivata del soggetto beneficiario, l'Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi impegna ed eroga l'intera quota del 10% dello stanziamento assegnato e recupera detto importo all'atto della successiva erogazione secondo le modalità di cui ai punti 7 e 8.

Qualora la progettazione sia redatta dagli Uffici Tecnici delle Amministrazioni pubbliche beneficiarie, il contributo non può eccedere l'1 % del costo stimato dell'intervento. Resta ferma l'erogazione delle occorrenze finanziarie per gli studi e le indagini preliminari e specialistiche previste dal comma 2 bis dell'art. 18 della legge 11 febbraio 1994 n. 109, così come modificata dalla legge 2 giugno 1995, n. 216.

Le somme per l'acquisizione di aree o immobili sono impegnate per l'intero importo previsto in progetto, a seguito della certificazione attestante l'avvenuta approvazione del progetto da parte del soggetto beneficiario e non sono computate ai fini della quantificazione degli oneri di progettazione e di collaudo, ed erogate sulla base della documentazione attestante l'avvenuto trasferimento della proprietà.

Sono consentite traslazioni di risorse tra le voci corrispondenti a opere civili, opere impiantistiche, arredi, attrezzature e altre voci, nei limiti del 5% di ogni singola voce, nel rispetto del totale complessivo dichiarato, qualora non comportino modifiche sostanziali all'intervento finanziato.

Per la realizzazione di ciascun intervento, l'Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi assume il relativo impegno di spesa, al netto delle somme eventualmente già impegnate e di quelle indicate nel Piano a titolo di cofinanziamento, a favore del soggetto beneficiario, entro trenta giorni dalla ricezione della certificazione, sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo delegato, circa l'intervenuta aggiudicazione della gara di appalto. La quantificazione dell'impegno è computata sulla base del quadro tecnico-economico, riformulato a seguito dell'intervenuto ribasso d'asta. Gli importi dichiarati quale cofinanziamento non possono essere ridotti per effetto dei ribassi d'asta.

L'Ufficio provvede all'erogazione al soggetto beneficiario del 50% dell'importo impegnato, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo delegato e corredata dal relativo verbale di consegna dei lavori, ancorché sotto riserva di legge, sottoscritto dall'impresa, al netto di quanto eventualmente già erogato ai sensi del punto 3 ovvero sulla base della certificazione dell'intervenuta stipulazione del contratto che deve comunque essere trasmesso ad avvenuta registrazione.

L'erogazione dei contributi previsti in anticipazione sui costi di realizzazione dell'intervento è altresì subordinata alla presentazione di autocertificazione mediante la quale il beneficiario dichiara di aver rispettato le disposizioni di legge vigenti in materia di progettazione ed appalto ed alla sostanziale corrispondenza del progetto alle caratteristiche qualitative e quantitative riportate dal beneficiario sul Modello MM come eventualmente riprecisate nel modello A. Il progetto definitivo, corredato delle prescritte autorizzazioni e pareri, ovvero del verbale conclusivo della Conferenza di servizi, deve essere inviato all'Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi.

Sulla base della certificazione del legale rappresentante del soggetto beneficiario o di un suo delegato, idoneamente documentata, dell'avvenuta utilizzazione dell'80% dell'importo erogato ai sensi del punto 8, l'Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi provvede all'erogazione di una ulteriore somma sino alla concorrenza del 90% dell'importo impegnato.

La somma residua è erogata su richiesta documentata comprovante l'avvenuta effettiva utilizzazione delle somme trasferite e della certificazione del collaudo ovvero di regolare esecuzione. Qualora le spese effettivamente sostenute per la realizzazione dell'intervento siano inferiori all'importo complessivo delle somme erogate al soggetto beneficiario, l'importo differenziale viene versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente

Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

riassegnato al pertinente capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai fini dell'utilizzazione per le finalità della legge 270/97.

Qualora l'intervento consista nella fornitura di beni o prestazione di servizi, l'Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi, sulla base della certificazione, da parte del soggetto beneficiario, dell'intervenuta stipulazione del contratto, provvede, a richiesta del soggetto beneficiario medesimo, all'assunzione dell'impegno di spesa e alla contestuale erogazione di un acconto del 50 % dell'impegno assunto. Per gli interventi consistenti in prestazione di servizi, le successive erogazioni sono effettuate con le modalità di cui ai punti 8 e 10. Per gli interventi consistenti in fornitura di beni, le successive erogazioni sono effettuate, sempre su richiesta del soggetto beneficiario, in conformità alle clausole contrattuali da definirsi tenendo conto delle modalità di erogazione sopra indicate. Ciascuna erogazione è comunque subordinata alla certificazione, da parte del soggetto beneficiario, della conformità della prestazione resa alle previsioni contrattuali. Resta fermo l'obbligo della trasmissione del contratto ad avvenuta stipulazione.

Agli interventi che prevedono prestazioni miste (lavori e servizi, lavori e forniture, servizi e forniture) si applicano le procedure attinenti il settore principale, individuato sulla base del principio della prevalenza, con riferimento al valore, e sulla base del principio della accessorietà, con riferimento all'oggetto principale dell'appalto. Per l'affidamento degli appalti di forniture e di servizi di importo superiore alla soglia comunitaria (200.000 ECU, pari a £ 394.466.583) si applicano rispettivamente le procedure di cui al D. Leg.vo 24 luglio 1992, n. 358 e al D. Leg.vo 17 marzo 1995, n. 157.

Le economie dovute a ribassi d'asta sono utilizzate dalla Commissione per le eventuali modifiche ed integrazioni del Piano.

Le somme relative ai programmi di valorizzazione delle risorse umane sono impegnate e trasferite nei termini previsti dal punto 12 e successivi su richiesta del soggetto beneficiario ad intervenuta presentazione dei programmi stessi debitamente approvati dall'organo competente.

Ai fini della definizione delle clausole contrattuali, i soggetti beneficiari si conformano alle modalità previste dai presenti criteri.

La documentazione contabile relativa alle spese per l'intervento è custodita dal soggetto beneficiario per un periodo di dieci anni a decorrere dall'ultimo pagamento relativo all'intervento.

Qualora l'attuazione di un intervento risulti non conforme alle previsioni del Piano, l'Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi ne dà comunicazione al Presidente della Commissione sopracitata per le conseguenti determinazioni.

ALLEGATO B**Normativa di riferimento per l'attuazione degli interventi inclusi nel Piano del Giubileo fuori Lazio.**

Agli interventi giubilari finanziati dalla legge n. 270/97 ed attinenti lavori pubblici come definiti dall'art. 2, c. 1, della legge 109/94, si applicano le disposizioni della legge n. 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni, previste per i diversi soggetti, in rapporto alla loro natura giuridica.

Laddove soggetti beneficiari dei finanziamenti siano Enti ecclesiastici, civilmente riconosciuti, in considerazione della loro particolare natura non pienamente assimilabile né alla categoria dei soggetti pubblici né a quella dei soggetti privati e che la legge n. 270/97 ha collocato a latere delle pubbliche Amministrazioni (art. 1, c. 4, lett. a) - prevedendo, a differenza che per i soggetti privati, la loro legittimazione ad ottenere un'assegnazione finanziaria - si ritiene che, ai fini dell'applicazione della legge n. 109/94, questi possano essere assimilati ai soggetti di cui all'art. 2, c. 2, lett. c) della richiamata legge.

L'ascrivibilità a tale categoria, anche in ordine all'ambito oggettivo individuato dal richiamato articolo, comporta - sempre che l'importo dei lavori sia superiore a 1 milione di ECU, pari oggi a £ 1.972.322.000, e che abbiano ottenuto un finanziamento ex lege n. 270/97 superiore al 50% del costo totale - l'applicazione delle disposizioni normative della legge n. 109/94 limitatamente agli articoli:

- ▣ 4 (Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici)
- ▣ 8 (Qualificazione)
- ▣ 9 (Norme in materia di partecipazione alle gare)
- ▣ 10 (Soggetti ammessi alle gare)
- ▣ 19 (Sistemi di realizzazione dei lavori pubblici)
- ▣ 20 (Procedure di scelta del contraente)
- ▣ 21 (Criteri di aggiudicazione - Commissioni giudicatrici)
- ▣ 22 (Accesso alle informazioni)
- ▣ 23 (Licitazione privata)
- ▣ 24 (Trattativa privata)
- ▣ 27 (Direzione dei lavori)
- ▣ 28 (Collaudi e vigilanza)

Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

= 29 (Pubblicità)

= 34 (Subappalto).

In sostanza, l'ascrivibilità alla detta categoria di soggetti consente di poter individuare in via fiduciaria il soggetto progettista e di non dover sottoporre al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ovvero al Comitato Tecnico Amministrativo territorialmente competente, il progetto definitivo per il preventivo parere, ferma restando la necessità di espletare una procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione del soggetto esecutore.

Per gli interventi il cui importo dei lavori sia inferiore a £ 1.972.322.000, le procedure di affidamento possono essere fiduciarie. Si suggerisce, comunque, agli Enti ecclesiastici di acquisire almeno 15 offerte e, all'atto della ultimazione dei lavori, il certificato di collaudo o quello di regolare esecuzione.

Le procedure sopraindicate non si applicano alle fattispecie per le quali, ai sensi dell'art. 1, c. 5 della legge n. 270/1997, le modalità di attuazione sono rimesse allo scambio di note tra la Santa Sede e lo Stato italiano.

Qualora soggetti beneficiari del finanziamento ex lege n. 270/97 siano Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, enti pubblici anche economici, enti od Amministrazioni locali, loro associazioni e consorzi ovvero i soggetti di cui all'art. 2, c. 2, lett. a) della legge n. 109/94, questi sono tenuti ad applicare tutte le disposizioni normative della legge n. 109, con esclusione di quelle che fanno espresso rinvio al regolamento.

Qualora soggetto beneficiario del finanziamento ex lege n. 270/97 sia il Ministero dei Beni Culturali, ovvero le sue articolazioni periferiche, per la realizzazione dei lavori relativi a beni culturali trovano applicazione le disposizioni derogatorie previste dall'art. 38 della legge 109/94 e successive modificazioni.

Le medesime disposizioni di cui al punto 2 si applicano anche agli interventi localizzati nel territorio delle regioni a statuto speciale e nelle provincie autonome di Trento e Bolzano. A tale ultima conclusione si perviene per l'assorbente considerazione che gli interventi di che trattasi non appartengono alla categoria delle opere di "competenza e/o di interesse regionale". I principali e significativi indici rivelatori di tale qualificazione giuridica sono espressamente rinvenibili nella stessa legge n. 270 citata che, già nel titolo, definisce gli interventi stessi "di interesse nazionale", reiterando la stessa espressione nel primo comma dell'art. 1. Inoltre, l'intera procedura delineata dalla legge è affidata esclusivamente ad organi dell'Amministrazione statale (Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi, Commissione nazionale e Presidente del Consiglio dei ministri), i quali sono chiamati, in particolare, a svolgere l'istruttoria, a predisporre ed approvare il Piano degli interventi, a finanziare gli stessi con stanziamenti iscritti su capitoli del Bilancio statale ed a vigilarne l'esecuzione, a mezzo monitoraggio. Ciò induce, quindi, a ritenere che, per la loro realizzazione, anche nelle Regioni a statuto speciale e nelle Provincie autonome di Trento e Bolzano, debba applicarsi la legge n. 109/94 alle condizioni e nei limiti ivi previsti per i diversi soggetti, trattandosi di opere che, lo si ribadisce, per espressa qualificazione di legge, perseguono interessi che trascendono l'ambito regionale, essendo finalizzati al raggiungimento di finalità nazionali.

Per l'attuazione degli interventi inclusi nel Piano, localizzati nei comuni terremotati delle regioni Marche ed Umbria, relativi a beni culturali, si applicano le procedure acceleratorie e derogatorie individuate dall'art. 14 del D.L. 30 gennaio 1998, n. 6, convertito dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, al fine di garantire il necessario coordinamento, sul piano operativo, tra i predetti interventi e quelli di ripristino e riduzione delle carenze strutturali finanziati dalla protezione civile.

Ai fini della pubblicità degli appalti di lavori, sono applicabili, ai sensi dell'art. 3, commi 3 e 5, del D.P.C.M. n. 55/91, i termini di urgenza che, come noto, sono diversi in funzione sia dell'importo dei lavori, se sopra o sotto la soglia comunitaria, che della procedura scelta per l'individuazione del soggetto esecutore, se asta pubblica o licitazione privata.

In particolare, per gli interventi di importo superiore a 5 milioni di ECU, pari a £ 9.861.664.583, il termine per la ricezione delle domande di invito alla licitazione privata passa da 37 ad un minimo di 15 giorni e quello per la ricezione delle offerte da 40 ad un minimo di 10 giorni, mentre per gli interventi di importo inferiore a £ 9.861.664.583, il termine per la ricezione delle domande passa da 19 a 8 giorni e quello per la ricezione delle offerte da 20 a 5 giorni.

Per quanto riguarda il pubblico incanto non è, invece, consentito il ricorso all'istituto dell'urgenza; pertanto, per gli interventi di importo superiore a £ 9.861.664.583, il termine resta fissato in almeno 52 giorni e per quelli di importo inferiore, il termine resta fissato in almeno 26 giorni.

In ogni caso è opportuno avere l'avvertenza di precisare nel bando di gara che il ricorso alle procedure di urgenza trova motivazione nel termine di ultimazione dei lavori e piena funzionalità dell'opera, fissati dall'art. 1, c. 4, lett. d) della legge n. 270/97, al 31 ottobre 1999.

Agli interventi giubilari, finanziati dalla legge n. 270, che prevedono prestazioni miste (lavori e servizi, lavori e forniture, servizi e forniture), si applicano le procedure attinenti il settore principale, individuato sulla base del principio della prevalenza, con riferimento al valore e del principio della accessorialità, con riferimento alla funzione svolta dalle singole prestazioni nell'ambito dell'appalto.

Per l'affidamento degli appalti di forniture e di servizi di importo superiore alla soglia comunitaria (200.000 ECU, pari a £ 394.466.583) si applicano rispettivamente le procedure di cui al D. Leg.vo 24 luglio 1992, n. 358 e al D. Leg.vo 17 marzo 195, n. 157.

Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

Per l'affidamento degli appalti di forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, si applicano le disposizioni previste dal D.P.R. n. 573/94, che rinviando, per quanto attiene alla fissazione dei termini di ricezione delle offerte per il pubblico incanto ed a quelli per la ricezione delle domande di invito e delle offerte per la licitazione privata, a quanto stabilito dal D. Leg.vo n. 358/92.

Delibera n. 5 del 16 luglio 1998

COMMISSIONE EX LEGE N. 270/1997**Deliberazione n. 5/98**

Seduta del 16 luglio 1998

LA COMMISSIONE EX LEGE N. 270/1997

VISTA la legge 7 agosto 1997, n. 270;

VISTO il D.M. del 17 settembre 1997 recante: "Criteri per la selezione delle richieste di inserimento nel piano degli interventi di interesse nazionale relativi a mete storiche di percorsi giubilari e di pellegrinaggi ed a mete religiose tradizionali inerenti la celebrazione del Grande Giubileo del 2000 in località al di fuori del Lazio";

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 dicembre 1997 ed in data 17 marzo 1998 afferenti la costituzione della Commissione prevista dall'articolo 2 della legge n. 270/1997;

VISTI i DD.P.C.M. in data 21 novembre 1996 ed in data 9 aprile 1998 con i quali al Ministro dei Lavori Pubblici sono stati delegati compiti in materia di Aree Urbane, Roma Capitale e Giubileo;

VISTO il D. M. n. 155/RC in data 21 aprile 1998, recante: "Approvazione del Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio.";

RITENUTO di dover individuare la procedura da seguire per la modifica ed integrazione del Piano, in relazione tanto alle richieste di integrazione finanziaria, di modifica di termini, di soggetto beneficiario, di titolo inerenti interventi già inclusi nel Piano, quanto in relazione alla eventuale ammissione al finanziamento ed inclusione nel Piano di nuovi interventi;

UDITA la relazione del Coordinatore dell'Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi, in ordine alle evidenze istruttorie conseguenti all'acquisizione della documentazione richiesta a tutti i soggetti inclusi nel Piano e finalizzata, tra l'altro, a comprovare la titolarità e/o la disponibilità del bene oggetto del finanziamento;

RITENUTO di dover individuare le condizioni giuridiche legittimanti la titolarità e/o disponibilità del bene oggetto del finanziamento, a garanzia del perseguimento delle finalità giubilari e post-giubilari;

RITENUTO altresì, ove il dichiarato titolo giuridico di disponibilità non risponda sotto il profilo sostanziale e temporale al perseguimento degli obiettivi giubilari, di dover richiedere al soggetto beneficiario di apportare le modifiche necessarie atte a ricondurre a legittimità la propria posizione giuridica, quale condizione di efficacia del finanziamento concesso;

CONSIDERATO che dall'istruttoria è emersa per alcuni interventi una carente documentazione sia in ordine alla piena titolarità e disponibilità dei beni relativi agli interventi inclusi nel Piano, sia in ordine alla disponibilità e finalizzazione della quota di cofinanziamento indicata nel Piano;

RITENUTO pertanto di dar mandato all'Ufficio di procedere alla contestazione delle carenze documentali emerse in sede istruttoria;

RITENUTO che la documentazione pienamente probante i requisiti sopra indicati debba essere prodotta entro e non oltre il 31 agosto 1998, ai fini delle conseguenti determinazioni della Commissione;

VISTA la nota in data 12.06.1998, prot. Pres. 0938, con la quale il Presidente dell'ENIT ha richiesto l'autorizzazione a dimensionare diversamente sotto il profilo finanziario gli interventi ad esso affidati;

CONSIDERATO che il Ministro, con proprio decreto, ha istituito un gruppo di lavoro con il compito di coordinare gli interventi affidati all'ENIT e quelli di titolarità di altri soggetti istituzionali in materia di comunicazione ed informazione al fine di garantire la reciproca integrazione ed unitarietà.

CONSIDERATO che la prospettazione avanzata dall'ENIT rientra nell'ambito delle competenze del citato gruppo di lavoro;

RITENUTO di prendere atto della rinuncia o della riduzione dello stanziamento richieste da titolari di taluni interventi;

RITENUTO di assentire alle richieste di sostituzione di taluni interventi, in quanto afferenti allo stesso soggetto, omogenei per localizzazione, finalità, valutazioni istruttorie, ed a parità di oneri a carico delle risorse ex lege n.270/97;

RITENUTO di accogliere la richiesta dell'Ente Poste in ordine alla modifica di localizzazione di alcune Agenzie, nell'ambito della stessa città;

CONSIDERATO che alcuni interventi proposti da soggetti privati hanno riportato, a seguito di un più approfondito esame, un punteggio superiore a 32 punti, acquisendo così titolo alla inclusione nel Piano;

Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

RITENUTO di dover correggere taluni errori materiali in ordine al costo di realizzazione ed alla quota di cofinanziamento, indicati nel piano in difformità da quanto riportato nella scheda MM a suo tempo trasmessa dai titolari degli interventi rubricati con n. 3151 e n. 827;

RITENUTO di prendere atto dell'incremento delle quote di cofinanziamento, disposte da taluni soggetti beneficiari per far fronte al maggior costo di realizzazione degli interventi rubricati con;

RITENUTO di accogliere la richiesta di subentro da parte del comune di Bevagna (Pg) quale proprietario dell'immobile oggetto dell'intervento rubricato con cod. 7570, all'Associazione Oblate Sacra Famiglia, la quale ha perso, medio tempore, per retrocessione, la disponibilità del bene stesso;

RITENUTO di accogliere la richiesta di accorpamento avanzata dalla Provincia Serafica di S. Francesco ordine dei frati minori, degli interventi rubricati con codice.... in quanto attinenti lavori su immobili fisicamente contigui, da appaltare, più razionalmente in maniera unitaria;

RITENUTO altresì di accogliere la disaggregazione proposta da.....in relazione all'intervento.... per consentire la necessaria separazione dell'appalto di lavori da quello di forniture;

RITENUTO di non accogliere la richiesta di disaggregazione avanzata dalla Provincia delle Marche Opere dei Frati Minori, relativamente all'intervento rubricato con cod. 6960, risultando, in assenza di fondate motivazioni, elusiva della legge N. 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni;

DELIBERA

A voti unanimi

- 1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 1, e dell'art. 2, comma 11, della legge n. 270/97, le modifiche di Piano che comportano il finanziamento di nuovi progetti o l'integrazione dei finanziamenti concessi per importi superiori a 300 milioni, sono definite dalla Commissione ed approvate dal Ministro delegato per le Aree Urbane, sentite le regioni interessate ed acquisito il parere della Conferenza permanente Stato-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano.*
- 2. Le modifiche di Piano prive di rilevanza finanziaria o che comportino integrazione delle assegnazioni finanziarie a favore di interventi ricompresi nel Piano per un importo pari o inferiore a 300 milioni, come pure i definanziamenti totali o parziali, senza limiti di importo, conseguenti al verificarsi di presupposti previsti dalla legge n. 270/97, sono deliberate dalla Commissione e rese efficaci con decreto del Ministro delegato per le Aree Urbane.*
- 3. Costituisce titolo necessario e sufficiente per comprovare la disponibilità del bene oggetto del concesso finanziamento, la titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul bene stesso, così come qualsiasi altro atto negoziale, registrato e trascritto, che consenta l'utilizzazione giuridica del bene da parte del soggetto beneficiario, compatibile con il pieno perseguimento, sia in termini temporali che fattuali, delle finalità giubilari e post giubilari indicate nelle domande di ammissione al finanziamento.*
- 4. L'Ufficio di Roma Capitale e Grandi Eventi è incaricato di contestare ai soggetti interessati le carenze documentali in ordine alla piena titolarità e disponibilità dei beni relativi ad interventi inclusi nel Piano, nonché alla disponibilità e finalizzazione della quota del relativo cofinanziamento, al fine di acquisire ogni elemento utile per le determinazioni della Commissione.*
- 5. Sono approvate le rinunce e le riduzioni degli stanziamenti richieste per un importo complessivo pari a £....., i cambi titolo, le integrazioni delle quote di cofinanziamento, le modifiche prive di rilevanza finanziaria, le aggregazioni e disaggregazioni, richieste dai soggetti beneficiari, secondo quanto indicato all'allegato A, che fa parte integrante della presente deliberazione.*
- 6. Sono approvate le sostituzioni degli interventi indicati nell'allegato B, a parità di oneri a carico della legge n. 270/97, in quanto afferiscono allo stesso soggetto e sono omogenei per localizzazione, finalità e valutazioni istruttorie.*
- 7. Sono inseriti nel Piano gli interventi dei privati di cui all'allegato C.*
- 8. Non è accolta la richiesta di frazionamento dell'intervento n. 6960 proposto dalla Provincia per le Marche dei Frati Minori*
- 9. Sospende ogni determinazione in ordine alla richiesta dell'ENIT di dimensionare diversamente sotto il profilo finanziario gli interventi ad esso affidati, in attesa della valutazioni istruttorie del gruppo di lavoro istituito con DM n. 161/RC del 2 giugno 1998.*

IL PRESIDENTE (f.to Costa)

IL SEGRETARIO (f.to Barbato)

Delibera n. 6 dell'8 ottobre 1998

COMMISSIONE EX LEGE N. 270/1997

Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

Deliberazione n. 6/98

Seduta del 8 ottobre 1998

LA COMMISSIONE EX LEGE N. 270/1997

VISTA la legge 7 agosto 1997, n. 270;

VISTO il Decreto Ministeriale del 17 settembre 1997 recante: "Criteri per la selezione delle richieste di inserimento nel piano degli interventi di interesse nazionale relativi a mete storiche di percorsi giubilari e di pellegrinaggi ed a mete religiose tradizionali inerenti la celebrazione del Grande Giubileo del 2000 in località al di fuori del Lazio";

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 dicembre 1997 ed in data 17 marzo 1998 afferenti la costituzione della Commissione prevista dall'articolo 2 della legge n.270/1997;

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 novembre 1996 ed in data 9 aprile 1998 con i quali al Ministro dei Lavori Pubblici sono stati delegati compiti in materia di Aree Urbane, Roma capitale e Giubileo;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 155/RC in data 21 aprile 1998, recante: "Approvazione del Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio." e successive modificazioni;

UDITA la relazione del Coordinatore dell'Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi, in ordine alle richieste di modifica inoltrate da taluni soggetti titolari di interventi inclusi nel Piano;

VISTA la nota con la quale il Ministero dei Beni Culturali, ai sensi dell'art. 2, comma 8, della legge n. 270/97, ha comunicato la quantificazione delle risorse necessarie per la ricostruzione e rimessa in pristino del Duomo e del Palazzo reale di Torino nonché l'individuazione dei soggetti beneficiari;

VISTA la nota 1 ottobre 1998, n. 11581/GMM del Presidente del gruppo di lavoro istituito con D.M. n.161/RC del 2 giugno 1998 per coordinare gli interventi affidati all'ENIT e ad altri soggetti istituzionali in materia di informazione, con la quale viene valutata positivamente, al fine di assicurare concreta efficacia ed il pieno perseguimento degli obiettivi delle iniziative di promozione ed informazione affidate all'ENIT, la richiesta da questi avanzata in ordine all'aggregazione, al diverso dimensionamento finanziario nonché al differimento dei termini;

RITENUTO di accogliere la rinuncia al finanziamento dell'intervento n. 5968 espressa dalla Provincia domenicana *Utriusque Lombardiae*, per la parte di propria titolarità;

RITENUTO di prendere atto delle rinunce alla permanenza nel Piano, ai fini della fruizione delle procedure acceleratorie, ai sensi dell'art.1, comma 6, della legge n. 270/97, inoltrate da taluni soggetti privati;

RITENUTO di assentire alle richieste di riduzione delle quote di cofinanziamento, conseguenti alla riduzione del costo degli interventi, in quanto tali da non precludere la piena funzionalità degli interventi stessi, nella loro originaria configurazione;

RITENUTO di prendere atto dell'incremento delle quote di cofinanziamento proposte da taluni soggetti beneficiari e del conseguente aumento del costo stimato dell'intervento, senza oneri aggiuntivi a carico della Stato;

RITENUTO di prendere atto del minor costo di taluni interventi, come indicato dai soggetti titolari, conseguenti, per l'intervento contraddistinto con n. 2012, a diverse modalità attuative e per l'intervento contraddistinto con n. 5837, per l'intervenuta realizzazione di parte dello stesso a cura ed a carico del medesimo soggetto beneficiario;

RITENUTO di accogliere la richiesta di disaggregazione di interventi inclusi nel Piano e riferiti indistintamente a beni monumentali e immobili civili, tra loro connessi o contigui, con la contestuale modifica del titolo, al fine di applicare le procedure-realizzative proprie delle diverse categorie di lavori, nonché di accogliere la richiesta di disaggregazione dell'intervento contraddistinto con il n. 2847, avente ad oggetto un bene indistintamente indicato nel Piano ma appartenente, per proprietà, a soggetti distinti;

RITENUTO di accogliere le richieste di differimento dei termini di cui alla lettera c) e d) dell'art.1, comma 4, della legge n. 270/97, concernenti rispettivamente il perfezionamento degli adempimenti amministrativi ed il completamento degli interventi, in quanto compatibili con la realizzazione degli stessi nel rispetto del termine finale indicato dalla legge;

RITENUTO di approvare la sostituzione di taluni interventi con altri, omogenei per localizzazione, finalità, valutazioni istruttorie e risultanti di importo pari o inferiore a quello precedentemente assentito a carico delle risorse di cui alla legge n. 270/97, con contestuale cancellazione degli interventi sostituiti;

RITENUTO di accogliere le richieste di accorpamento di taluni interventi, aventi ad oggetto beni contigui e finalizzate ad appaltare più razionalmente in maniera unitaria i relativi lavori;

RITENUTO, sulla base della documentata richiesta delle Amministrazioni titolari, di accogliere il cambio del titolo di taluni interventi in conseguenza della diversa localizzazione o tipologia realizzativa;

RITENUTO di dover correggere alcuni errori materiali segnalati dai soggetti interessati ed attinenti la localizzazione o l'individuazione del soggetto beneficiario relativo;

RITENUTO di accogliere, sulla base del punteggio, superiore a 32 punti, riportato in sede istruttoria, le istanze di riesame pervenute da taluni soggetti privati e volte a precisare che l'intero onere dell'intervento, erroneamente

Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

indicato a valere sui fondi di cui alla legge n. 270/97, deve intendersi a proprio carico con conseguente inclusione nel Piano, ai soli fini della fruizione delle procedure acceleratorie (art.1, comma 6, della legge n. 270/97);

RITENUTO di indicare ai soggetti realizzativi degli interventi inclusi nel Piano, gli standard dimensionali e contenutistici della cartellonistica di cantiere, al fine di rappresentare in maniera univoca, su tutto il territorio nazionale, l'intervento dello Stato in occasione del Giubileo;

RITENUTO di dover supportare i soggetti titolari di interventi inclusi nel Piano, nell'osservanza delle complesse e più recenti normative in materia di sicurezza nei cantieri;

DELIBERA

1. Sono inclusi nel Piano, ai fini di cui all'art. 2, comma 8, della legge n. 270/97, gli interventi contraddistinti con i nn. 10484 e 10484/A, come indicato nel prospetto allegato sub A;
2. Gli interventi inclusi nel Piano, finanziati a favore dell'ENIT, contraddistinti con i nn. 0001, 0002, 0003, 0004, sono modificati, per la parte relativa all'accorpamento degli interventi nn. 0003 e 0004 in un unico intervento rubricato con n. 0003/A, alla misura del finanziamento, al titolo ed ai termini degli adempimenti amministrativi e di attuazione del servizio, conformemente a quanto indicato nel prospetto allegato sub A;
3. Di prendere atto della rinuncia parziale al finanziamento per £ 1.956 milioni, relativo all'intervento contraddistinto con n. 5968, avanzata dalla Provincia Domenicana Utriusque Lombardiae, per la parte di propria competenza, quale soggetto contitolare dell'intervento nonché della conseguente modifica del soggetto beneficiario, come risulta dal prospetto allegato sub A;
4. Di prendere atto delle rinunce inoltrate dai soggetti privati titolari, relativamente agli interventi contraddistinti con i nn. 1270, 1290, 1459, che, conseguentemente, sono defINANZIATI e cancellati dal Piano;
5. Sono ridotte, nella misura risultante nel prospetto allegato sub A, le quote di cofinanziamento a carico dei soggetti titolari degli interventi contraddistinti con i nn. 2893, 4392, 4838, 7335 e 7516, con la conseguente riduzione dei relativi costi stimati. Per gli interventi rubricati con i nn. 4392 e 7516, sono modificati i termini di cui alla lettera c);
6. Sono integrate, nella misura risultante nel prospetto allegato sub A, le quote di cofinanziamento a carico dei soggetti titolari degli interventi contraddistinti con i nn. 6480 e 6734, con il conseguente aumento dei relativi costi stimati. Per l'intervento rubricato con n. 6734 sono modificati i termini di cui alla lett. c);
7. Sono inclusi nel Piano, come indicato nel prospetto allegato sub A, i seguenti interventi, risultanti, rispettivamente, dalla disaggregazione degli interventi contraddistinti con i nn. 896, 2552, 2847, 4015, 6442 e 7356, che contestualmente sono defINANZIATI:
 - n. 896/A: "Parte monumentale costituita da: Chiesa, oratorio e chiostro di S. Chiara"
 - n. 896/B: "Stabili ad uso civile e interventi di carattere tecnologico"
 - n. 2552/A: "Restauro del tratto urbano di portico, archi da 1 a 68 e da 214 a 299"
 - n. 2552/B: "Restauro dalla Cappella dell'Annunciazione(I° Mistero) e dell'Arco del Meloncello"
 - n. 2847/A: "Restauro Cattedrale e locali adiacenti"
 - n. 2847/B: "Restauro locali adiacenti la Cattedrale in Via Fossario"
 - n. 2847/C: "Restauro locali adiacenti la Cattedrale in Vico Duomo"
 - n. 4015/A: "Restauro e consolidamento della chiesa di S. Maria dell'Alizza"
 - n. 4015/B: "Realizzazione della casa di accoglienza"
 - n. 6442/A: "Sistema strutturale integrato per l'accoglienza dei pellegrini e riqualificazione della cinta muraria e viaria a ridosso del centro storico. Salvaguardia del Centro Storico"
 - n. 6442/B: "Sistema strutturale integrato per l'accoglienza dei pellegrini e riqualificazione della cinta muraria e viaria a ridosso del centro storico. Viabilità del capoluogo e delle frazioni"
 - n. 6442/C: "Sistema strutturale integrato per l'accoglienza dei pellegrini e riqualificazione della cinta muraria e viaria a ridosso del centro storico. Realizzazione di strutture per l'accoglienza".
 - n. 7356/A: "Ristrutturazione turistico ricettiva dell'ex Convento di S. Valentino"
 - n. 7356/B: "Riqualificazione del colle di S. Valentino"
8. Per gli interventi rubricati con i n. 2847/A, 2847/B e 2847/C sono individuati i soggetti beneficiari; per gli interventi rubricati con i nn. 4015/A e 4015/B sono modificati i termini di cui alla lett. c) e per gli interventi rubricati con i nn. 7356/A e 7356/B è ridotta la quota di cofinanziamento;
9. Sono defINANZIATI gli interventi nn. 5141, 5129, 5379, 2191, 2466, 5798, 7313, 1243, e 5720 e, contestualmente, sono inclusi nel Piano, come indicato nel prospetto allegato sub A, i seguenti interventi:
 - n. 11028 - " Restauro e consolidamento delle calotte di copertura sovrastanti le cupole del coro, dell'Angelo, dell'altare maggiore, dell'Arca di S. Giacomo, del Santuario delle reliquie; restauro delle coperture delle cappelle radiali, dei transetti, delle torri campanarie, del deambulatorio, delle navate laterali; restauro dei locali della penitenzieria, della facciata principale, dei locali della Veneranda Arca del Santo" risultante dall'accorpamento degli interventi rubricati con i nn. 5141, 5129 e 5379, di titolarità della Veneranda Arca di S. Antonio;

Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

- n. 11080 - "Sistemazione e arredo del piazzale antistante la Cattedrale di Concordia Sagittaria" risultante dall'accorpamento degli interventi rubricati con i nn. 2191 e 2466, e del quale si individua come soggetto beneficiario il Comune di Concordia Sagittaria, proprietario del bene, con contestuale modifica dei termini;
- n. 11622 - "Palazzo arcivescovile di Vercelli - restauro conservativo per il recupero degli ambiti destinati all'archivio Capitolare e biblioteca e al Museo del tesoro del Duomo", risultante dall'accorpamento degli interventi rubricati con nn. 5798 e 7313, di titolarità dell'Arcidiocesi di Vercelli;
- n. 11243 - "Ristrutturazione e restauro del complesso del Santuario Madonna degli Angeli", risultante dall'accorpamento degli interventi rubricati con i nn. 1243 e 5720, e del quale si individua come soggetto beneficiario la Parrocchia di S. Nicola di Bari, proprietaria del bene, con contestuale modifica dei termini;
10. In sostituzione dell'intervento contraddistinto con il n. 5647, che contestualmente è defanziato, sono inclusi nel Piano, come indicato nel prospetto allegato sub A, i seguenti interventi, con recupero di risorse finanziarie pari a £ 22 milioni:
- n. 5530 "Ristrutturazione ed ammodernamento della foresteria di Montevergine con i relativi servizi ed il presidio medico" del quale è soggetto beneficiario la diocesi di Montevergine;
- n. 5106 "Ristrutturazione ed ammodernamento della sala del Pellegrino e relativi servizi" del quale è soggetto beneficiario la Diocesi di Montevergine,
- n. 4853 "Potenziamento della ricettività per giovani al centro Nido delle Aquile del Santuario di Montevergine", localizzato in Ospedaletto d'Alpinolo (Av), del quale è soggetto beneficiario la Comunità Benedettina di Montevergine;
11. Per gli interventi contraddistinti con i nn. 611, 642, 658, 671, 699, 742, 791, 801, 803, 809, 812, 813, 814, 857, 859, 934, 951, 953, 1096, 1100, 1136, 1213, 1214, 1256, 1257, 1408, 1550, 1552, 1554, 1555, 1559, 1561, 1562, 1728, 1729, 1732, 1736, 1742, 1852, 1912, 2197, 2543, 2609, 2739, 2751, 2763, 2775, 2777, 2781, 2839, 2843, 2848, 2864, 3034, 3370, 3371, 3761, 3902, 3962, 4023, 4117, 4194, 4196, 4247, 4899, 5094, 5175, 5334, 5643, 5646, 5673, 5696, 5950, 5981, 6081, 6121, 6153, 6220, 6476, 6490, 7084, 7297, 7902 sono modificati i termini di cui alla lettera c), come indicato nel prospetto allegato sub A;
12. Sono modificate le localizzazioni degli interventi contraddistinti con i nn. 249 e 4966, come indicato nel prospetto allegato sub A;
13. Sono modificati i titoli degli interventi contraddistinti con i nn. 2815 e 6352, come indicato nel prospetto allegato sub A;
14. E' modificato il titolo dell'intervento contraddistinto con il n. 1197, con la contestuale riduzione del finanziamento di £ 1.050 milioni, come indicato nel prospetto allegato sub A;
15. Sono modificati i soggetti beneficiari degli interventi contraddistinti con i nn. 5514, 6245, 6246 e 6446, come indicato nel prospetto allegato sub A;
16. Sono ridotte, come indicato nel prospetto allegato sub A, le assegnazioni finanziarie attribuite ai seguenti interventi:
- n. 2012 per un totale di £ 150 milioni
- n. 5837 per un totale di £ 1.244 milioni
17. Sono inclusi nel Piano, ai soli fini della fruizione delle procedure acceleratorie, gli interventi rubricati con i nn. 881 e 2326, di titolarità di soggetti privati, nei termini indicati nel prospetto allegato sub A;
18. E' approvato il modello allegato sub B alla presente delibera, relativo agli standard dimensionali e contenutistici da utilizzare, ove non già installata, per la cartellonistica dei cantieri relativi agli interventi inclusi nel Piano;
19. L'Ufficio di Roma Capitale e Grandi Eventi è incaricato di predisporre un documento ricognitivo delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza nei cantieri, da diramare ai soggetti realizzatori, per garantirne l'omogenea applicazione.

IL PRESIDENTE (f.to Costa)

IL SEGRETARIO (f.to Barbato)

Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

Delibera n. 7 del 10 dicembre 1998

COMMISSIONE EX LEGE n. 270/1997

Deliberazione n. 7/98

Seduta del 10 dicembre 1998

La Commissione ex lege n. 270/1997

VISTA la Legge 7 agosto 1997, n. 270;

VISTO il Decreto Ministeriale 17 settembre 1997, concernente "Criteri per la selezione delle richieste di inserimento nel piano degli interventi di interesse nazionale relativi a mete storiche di percorsi giubilari e di pellegrinaggi ed a mete religiose tradizionali inerenti la celebrazione del Grande Giubileo del 2000 in località al di fuori del Lazio";

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 dicembre 1997 ed in data 17 marzo 1998 afferenti la costituzione della Commissione prevista dall'art. 2 della legge n. 270/1997;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 5 novembre 1998, pubblicato sulla G. U. - serie generale n. 263 del 10 novembre 1998 con il quale al Ministro dei Lavori Pubblici sono state delegate le funzioni in materia di aree urbane, Roma Capitale e Giubileo del 2000;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 155/RC in data 21 aprile 1998, recante: "Approvazione del Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio" e successive modificazioni;

UDITA la relazione del Coordinatore dell'Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi, in ordine allo stato di attuazione degli interventi inclusi nel Piano a valere sui fondi INAIL, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della legge n. 270/97;

RITENUTO di prendere atto della richiesta di definanziamento totale degli interventi rubricati con il n. 6041 "INAIL 2000 - prot 7607 - AUSL Firenze" localizzato nel comune di Firenze e n. 6044, "INAIL 2000 - prot. 7607 - AUSL Vaglia" localizzato nel comune di Vaglia, formulata dall'INAIL, attesa la particolare criticità delle offerte della competente AUSL;

RITENUTO di disporre il definanziamento parziale, in conformità alla richiesta dell'INAIL, dell'intervento rubricato con il n. 6049 "INAIL 2000 - prot. 7764 - S. Valentino S.r.l." localizzato nel comune di Terni;

RITENUTO di prendere atto, in conformità della proposta dell'INAIL, di cui alla nota del novembre 1998 e della ordinanza del Consiglio di Stato n. 1809 del 3 novembre 1998, con la quale è stata accolta l'istanza di sospensiva sul ricorso proposto dalla ARTEL S.r.l. rubricato con n. 6058, avverso la mancata inclusione nel Piano dell'intervento dalla medesima proposto, e conseguentemente di provvedere alla relativa inclusione nel Piano del detto intervento;

RITENUTO di dover impartire ai soggetti titolari di interventi inclusi nel Piano criteri uniformi per l'affidamento ai Provveditorati alle OO. PP. della funzione di stazione appaltante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1, della legge n. 270/97, attraverso l'individuazione delle modalità di conferimento di dette funzioni, la specificazione delle attività delegabili ed il limite di spesa connesso a tale modulo operativo;

CONSIDERATO che, in data 8 ottobre 1998, nel corso della seduta, la Commissione, come risulta dal relativo verbale, in ordine alle problematiche connesse alle numerose richieste di frazionamento di interventi inclusi nel Piano, ha impartito all'Ufficio un principio generale d'indirizzo, alla stregua del quale vanno ritenuti ammissibili i frazionamenti delle attività di cantiere, purché affidate con procedure ad evidenza pubblica, laddove la somma complessiva dei relativi importi sia superiore alla soglia di 1 milione di ECU;

RITENUTO che, rispetto al citato principio generale, eventuale deroga alle modalità di appalto ad evidenza pubblica può essere ammessa per frazionamenti e affidamenti a trattativa privata, formalizzati da parte dei soggetti religiosi prima del 24 luglio 1998, data della pubblicazione sulla G.U. degli "Indirizzi attuativi del Piano", in quanto solo in quella data tali soggetti hanno acclarato la propria appartenenza alla categoria dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lett. c) della legge n. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni, con il conseguente obbligo di osservanza di talune disposizioni della citata legge;

RITENUTO, pertanto, necessario definire i termini attuativi ed interpretativi del citato principio generale;

All'unanimità

DELIBERA

1. Sono defINANZIATI totalmente, su richiesta dell'INAIL, e conseguentemente cancellati dal Piano, gli interventi:

- n. 6041 "INAIL 2000 prot. 7764" £. 13.000.000.000

- n. 6044 "INAIL 200 prot. 7607" £. 39.000.000.000

2. E' defINANZIATO parzialmente, in conformità alla richiesta dell'INAIL, l'intervento n. 6049, il cui stanziamento è ridotto da £. 43.000.000.000 a £. 10.200.000.000.